



Regione del Veneto. Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Sezione Difesa del Suolo

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni
“Norme in materia ambientale”.

CONFERENZA PROGRAMMATICA
PROGETTO 1° VARIANTE PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO
DEL FIUME LIVENZA
Comitato Istituzionale del 09.11.2012
G.U. n.280 del 30.11.2012



Coordinamento delle attività: Ing. Tiziano Pinato

Direzione Tecnica: Ing. Dorianò Zanette

Redazione:

Parte idraulica: Ing. Adriana Boccardo; Geom. Roberta Secchieri

Parte geologica: Geol. Luciano Arziliero

Redazione grafica: Geol. Luciano Arziliero; Geom. Roberta Secchieri;
Arch. Daniele Piccolo





INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE	4
3	LA PROPOSTA DI VARIANTE ALLA NORMATIVA	5
3.1	Considerazioni sul nuovo testo.....	6
3.2	Confronto delle norme del piano approvato e del progetto di piano	7
3.3	ANALISI DEL NUOVO TESTO	37
3.3.1	<i>Titolo I</i> VARIANTE.....	37
3.3.2	<i>Titolo II</i> VARIANTE	38
3.3.3	<i>Titolo III</i> VARIANTE.....	38
4	CONSIDERAZIONI FINALI.....	39
4.1	Considerazioni in merito alle zone di attenzione geologica.....	40
5	LE OSSERVAZIONI PERVENUTE	41
5.1	Osservazioni di carattere idraulico.....	41
5.2	Aree a pericolosità idraulica.....	48
5.3	Osservazioni di carattere geologico	49
5.3.1	Valutazione di nuove aree a pericolosità geologica.....	51



1 PREMESSA

Il Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 267/98 e della L. 365/2000 è stato adottato dal Comitato Istituzionale il 21/12/2010 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 22/07/2011 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 8 febbraio 2012).

Il Piano è essenzialmente costituito da una relazione generale, che descrive le fasi (conoscitiva; propositiva; programmatica) attraverso cui è stato elaborato il documento e illustra il sistema delle conoscenze disponibili, le metodologie per le diverse elaborazioni e le analisi effettuate per definire le classi di pericolosità e/o di rischio.

Nell'elaborato è tracciato il quadro degli interventi di mitigazione con il relativo fabbisogno economico, sono individuate le cartografie con la perimetrazione delle aree pericolose e/o a rischio e sono fornite le norme di attuazione.

Anche se la data di approvazione è relativamente recente, in realtà, il processo attraverso il quale il piano è stato approvato, è stato lungo e complesso, a iniziare dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 25/02/2003 (G.U. n.103 del 06/05/2003) con cui è stato adottato per la prima volta il progetto del piano medesimo.

La presente variante deriva quindi sia dalla necessità di adeguare lo strumento programmatico alle esigenze che sono emerse nel periodo intercorso tra il 2010 e la fine del 2012 sia dalla volontà di coordinare la normativa di attuazione del piano stesso a quella del piano per l'assetto idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico in data 09/11/2012, quindi, ha adottato il progetto di 1^ variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 30/11/2012.

Con nota n. 3763 del 19/12/2012 l'Autorità di Bacino ha trasmesso alla Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo per il Deposito il progetto di Piano da rendere disponibile alla consultazione da parte degli interessati per il tempo di 45 giorni a decorrere dal 28/12/2012 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/2012.

Alla scadenza di detto termine i soggetti interessati hanno avuto 45 giorni di tempo per l'espressione delle relative osservazioni da inoltrare alla competente Regione.

In particolare hanno presentato Osservazione i Comuni di Portobuffolè, Mansuè e San Pietro di Fioletto.

Il presente documento rappresenta il "Parere Istruttorio" predisposto dagli uffici regionali sulle citate osservazioni, da proporre alla Conferenza programmatica, prevista dal D.lgs. 152/2006, necessaria per procedere alla definizione della citata 1^ variante al progetto di Piano del Bacino del Fiume Livenza.

2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Come già scritto la principale motivazione che ha spinto l'Autorità di Bacino a elaborare la variante è la necessità di rivedere il piano sulla base delle informazioni acquisite nel periodo successivo all'adozione del piano (2010) e alla seguente approvazione (2011) attraverso numerosi aggiornamenti. Ciò ha permesso di migliorare la conoscenza del territorio sia riguardo alla localizzazione vera e propria dei fenomeni, sia riguardo alla loro possibile dinamica evolutiva.

A questo proposito si evidenzia che il Servizio Geologico della regione Friuli Venezia Giulia con nota n. SGEO/19978/E/42/180 ha evidenziato che nello svolgimento delle proprie attività istituzionali ha rilevato



numerosi dati tecnici propedeutici a una revisione del P.A.I. Livenza per quanto riguarda i contenuti connessi alla pericolosità geologica.

Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino ha esaminato nella seduta dello 08/06/2012 le perimetrazioni proposte, proponendo di integrare la cartografia del PAI.

Il Comitato Tecnico ha inoltre approvato l'inserimento nelle cartografie delle cosiddette aree di attenzione. In particolare, per le aree di attenzione geologica, le informazioni considerate sono state tratte prevalentemente dalla banca dati Inventario Fenomeni Franosi Italia (I.F.F.I.), dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di Belluno e Treviso (P.T.C.P.) e dalla segnalazione di pericolosità provvisoria in Comune di Cimolais predisposta dall'Autorità di bacino medesima.

Per le aree di attenzione idraulica le informazioni considerate sono state tratte dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali o da nuovi studi per i quali erano comunque necessari opportuni approfondimenti, peraltro le aree classificate a pericolosità idraulica presenti nel P.A.I.L. non sono state modificate.

La variante inoltre ha lo scopo di unificare la normativa di attuazione del Piano per il fiume Livenza, con quella del PAI dei bacini Isonzo Tagliamento Piave Brenta Bacchiglione (PAI – 4 Bacini) sempre di competenza dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, adottato il 30/11/2012 allo scopo di avere un unico strumento normativo che regoli l'attività di pianificazione territoriale nei territori di competenza della citata Autorità di bacino.

3 LA PROPOSTA DI VARIANTE ALLA NORMATIVA

Il progetto di piano come scritto apporta alcune variazioni alla normativa di attuazione del piano adottato dal Comitato Istituzionale il 21/12/2010 e approvato con D.P.C.M. 22/07/2012. Si ricorda a questo proposito che il C.I. del 21/12/2010 aveva tra l'altro considerato il parere espresso dal Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 19 di data 27/02/2007.

Ora la normativa è stata modificata in modo da conformarne la struttura e i contenuti all'articolato del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione – PAI 4 Bacini sempre dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico.

La variante risponde in particolare alla necessità di avere uno stesso sistema normativo in tutti i bacini di competenza della sopraccitata Autorità per cui:

- È stata inserita la definizione di alcuni termini direttamente nella norma (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione, ecc.) in modo da evitare equivoci;
- Sono state modificate alcune procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano per renderle più efficaci e per semplificarne l'iter nel caso di modifiche puntuali del piano;
- E' stata prevista, per il Segretario Generale, la possibilità di individuare aree pericolose in via cautelativa e urgente pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità;
- Sono stati consentiti in area fluviale interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano.

Inoltre sono state integrate e accorpate le norme del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Cellina Meduna che peraltro interessano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



3.1 Considerazioni sul nuovo testo

Le norme della variante presentano una struttura simile a quella del piano approvato come si può notare dal confronto tra gli indici sotto riportati.

Progetto 1^ Variante Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Livenza

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 – Elaborati del Piano

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

ART. 5 – Zone di attenzione

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

ART. 11 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

ART. 17 – Norma transitoria

ART. 18 – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extrabacino

ART. 19 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Norme finali

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Legge n.267/98 e Legge n.365/00

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura del Piano

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano

Articolo 3 - Elaborati del Piano

Articolo 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del Piano

Articolo 6 - Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi

Articolo 7 - Pericolosità in assenza di cartografia

Articolo 8 - Piani di Protezione Civile

TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA



- Articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica geologica e idraulica
- Articolo 10 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1
- Articolo 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica – P2
- Articolo 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3
- Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4
- Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3
- Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4
- Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti
- Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali
- Articolo 17/bis – Norma transitoria
- Articolo 17/ter – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extra-bacino

TITOLO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- Articolo 18 - Programmi di intervento
- Articolo 19 - Disposizioni finali

Come si può osservare la 1^a variante prevede un articolo in meno rispetto a quello del piano approvato 20 invece di 21 (a questo proposito si deve osservare che due articoli delle norme del piano approvato sono indicati con i numeri 17 bis e 17 ter).

La variante presenta lo stesso numero di Titoli (Titolo I: Disposizioni generali; Titolo II: Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio; Titolo III: Disposizioni finali) del piano approvato (Titolo I - Disposizioni generali; Titolo II - Aree di pericolosità idraulica e geologica; Titolo III - Modalità di attuazione del piano).

Si può peraltro osservare che è stata fatta una semplificazione, in particolare unificando gli articoli sulle aree di pericolosità idraulica e quelli sulle aree di pericolo da frana o da colata detritica pur mantenendo inalterata la considerazione della particolarità dei diversi fenomeni.

La variante, infine, integra la normativa sulle aree fluviali e sulle attività ivi consentite.

3.2 Confronto delle norme del piano approvato e del progetto di piano

Nel seguito è messo a confronto il testo della normativa del progetto de variante con quello del piano approvato. A questo proposito, gli articoli della variante sono indicati nel lato sinistro della pagina mentre quelli del piano approvato, che trattano il medesimo argomento, sono raccolti nel lato destro. Si deve notare che in molti casi la variante è caratterizzata dalla fusione in un solo articolo del contenuto di più articoli del piano approvato.

Gli articoli non sono affiancati da un testo, nel caso in cui non sia possibile individuare un'evidente corrispondenza.



<p>Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L.) - Adozione del Progetto di 1° Variante e delle corrispondenti misure di salvaguardia. (Comitati tecnici del 29/06/2012; Comitato Istituzionale del 09.11.2012; G.U. n.280 del 30.11.2012)</p>	<p><i>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume LIVENZA (Comitati tecnici del 10/04/2008, 14/05/2008, 03/12.2008; Comitato Istituzionale del 21/12/2010) Approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011 G.U. - Serie Generale n.32 del 8 febbraio 2012</i></p>
<p>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano</p> <p>1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza, nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio del Piano di bacino del fiume Livenza, interessante il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto, nel seguito “Regioni”.</p> <p>2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica e idraulica; - stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità; - detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi; - coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all’art. 3, comma 2. <p>3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.</p> <p>4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito “Autorità di Bacino”, può emanare direttive che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti; b) individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici o geologici, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni; c) individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano. 	<p>Articolo 1 - Natura del Piano</p> <p>1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza, nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di stralcio del piano di bacino del fiume Livenza interessante il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”.</p> <p>2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino.</p> <p>Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano</p> <p>1. Il Piano si prefigge l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, nonché la valutazione del rischio di alluvioni.</p> <p>2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico e idraulico, oggetto di delimitazione del Piano; b) definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica. <p>3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle</p>



	<p><i>finalità del presente Piano l'Autorità di Bacino può emanare direttive che:</i></p> <p><i>a) individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;</i></p> <p><i>b) individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, nonché per definire un quadro per la valutazione del rischio di alluvioni.</i></p> <p><i>c) definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento;</i></p> <p><i>d) definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico.</i></p> <p><i>4. Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite:</i></p> <p><i>a) l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio idraulico e geologico;</i></p> <p><i>b) le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;</i></p> <p><i>c) le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di pericolosità.</i></p>
<p>ART. 2 – Definizioni</p> <p>Ai fini delle presenti norme si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • <input type="checkbox"/> "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; • <input type="checkbox"/> "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 	



degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

• **“interventi di ristrutturazione”**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

• **“interventi di nuova costruzione”**, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: **1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); **2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; **3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; **4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; **5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; **6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; **7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

• **“piena di riferimento”**, l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato



<p>tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrare e classificate le aree a pericolosità idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> “aree fluviali”, le aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili o all’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonchè le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> “coltivazioni arboree”: piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell’acqua; • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> “coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto; • <input type="checkbox"/> “infrastrutture a rete”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali. • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> “preesistenze nelle aree fluviali”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003). 	
<p>ART. 3 – Elaborati del Piano</p> <p>1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:</p> <p>a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;</p> <p>b) cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;</p> <p>c) cartografia storica e carta degli indici di criticità;</p> <p>d) normativa di attuazione che regola l’uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.</p> <p>2. Al Piano è allegato il seguente documento:</p> <p>- Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino idrografico del fiume Livenza, sottobacino Cellina-Meduna (P.S.S.I.-C.M.), approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.</p>	<p>Articolo 3 - Elaborati del Piano</p> <p><i>Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:</i></p> <p><i>a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;</i></p> <p><i>b) cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica e geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</i></p> <p><i>c) normativa di attuazione che regola l’uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.</i></p>
<p>ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio</p> <p>1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:</p> <p>pericolosità</p>	<p>Articolo 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio</p> <p><i>1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, nelle seguenti classi:</i></p> <p><i>a) pericolosità</i></p>



<p>P4 (pericolosità molto elevata); P3 (pericolosità elevata); P2 (pericolosità media); P1 (pericolosità moderata). elementi a rischio R4 (rischio molto elevato); R3 (rischio elevato); R2 (rischio medio); R1 (rischio moderato).</p> <p>2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.</p> <p>3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.</p> <p>4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.</p> <p>5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.</p>	<p>- P1 (pericolosità moderata); - P2 (pericolosità media); - P3 (pericolosità elevata); - P4 (pericolosità molto elevata). b) rischio - R1 (rischio moderato); - R2 (rischio medio); - R3 (rischio elevato); - R4 (rischio molto elevato).</p> <p><i>1-bis. Le classi di pericolosità identificano il regime delle limitazioni alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi di rischio, individuate mediante la sovrapposizione tra le classi di pericolosità e le zonizzazioni urbanistiche di cui al paragrafo 2.3 o equipollenti, se diversamente individuate dalle leggi urbanistiche regionali, costituiscono elemento di riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione.</i></p> <p><i>2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana.</i></p>
<p>ART. 5 – Zone di attenzione</p> <p>1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.</p> <p>2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :</p> <p>a) le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;</p> <p>b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.</p> <p>3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in</p>	<p>Articolo 7 - Pericolosità in assenza di cartografia</p> <p><i>1. Nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità idraulica e geologica, sono considerate pericolose:</i></p> <p><i>a) le aree a rischio di dissesto idraulico e geologico risultanti da studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute nel Piano regolatore vigente;</i></p> <p><i>b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state interessate da fenomeni di dissesto idraulico e geologico nel corso degli ultimi cento anni.</i></p> <p><i>2. All'interno delle aree di cui al punto b) del precedente comma le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa definite, tenuto conto delle indicazioni e criteri contenuti dal presente Piano e comunque salvaguardando le aree di pertinenza del corso d'acqua.</i></p> <p><i>3. I Comuni che non vi abbiano già provveduto in forza di apposite norme regionali, segnalano entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme</i></p>



<p>conformità a quanto riportato nell'art. 8.</p> <p>4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.</p>	<p><i>di attuazione, la presenza, nell'ambito del proprio territorio, delle aree di cui al comma 1 alla competente struttura regionale che inoltra la propria proposta di perimetrazione e classificazione all'Autorità di bacino per l'aggiornamento del piano, secondo le procedure di cui all'articolo 6.</i></p>
<p>ART. 6 – Aggiornamenti del Piano</p> <p>1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:</p> <p>A) meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;</p> <p>B) realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;</p> <p>C) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;</p> <p>D) nuove situazioni di dissesto.</p> <p>2. Nel caso di cui alla lettera A) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.</p> <p>3. Nel caso di cui alla lettera B):</p> <p>B.1</p> <p>I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;</p> <p>II. la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;</p> <p>III. la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;</p> <p>IV. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;</p> <p>V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di</p>	<p>Articolo 6 – Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi</p> <p>1. <i>Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente struttura regionale, sono trasmesse all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino esamina ed eventualmente approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla ratifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario ha effetto di variante del presente Piano.</i></p> <p>2. <i>Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente Amministrazione.</i></p> <p><i>Questa trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità.</i></p> <p><i>Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alle Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva l'ipotesi delle nuove</i></p>



aggiornamento del Piano;

VI. ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

B.2

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.

II. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

III. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;

IV. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

V. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;

VI. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera C) del comma 1:

I. Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;

III. La proposta è inviata anche alle Province

perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori, sulla base del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il Segretario generale dell'Autorità di bacino approva le nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.

3. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio.

4. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.

5. Avvisi delle determinazioni del Segretario generale di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate ed inviati alle Province territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.



<p>territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;</p> <p>IV. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;</p> <p>V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.</p> <p>5. Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.</p> <p>6. Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.</p>	
<p>ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.</p>	<p>Articolo 8 - Piani di Protezione Civile <i>Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organi di protezione civile devono provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi e delle situazioni di pericolosità riscontrate, predispongono specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.</i></p>
<p>TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO</p>	<p>TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA</p>
<p>ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di</p>	<p>Articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica geologica e idraulica</p>

**attenzione**

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il presente Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica a tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, da:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;

c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;

e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;

f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;

g) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;

h) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;

c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;

d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;

e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.



<p>5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.</p> <p>6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.</p>	<p>4. <i>Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.</i></p> <p>5. <i>Per interventi comportanti incremento del carico urbanistico, si intendono quegli interventi che, nell'area interessata, possono produrre stabili effetti di incremento della densità abitativa, di attività che comportano incremento di presenze e afflusso di persone, nonché dei connessi sviluppi di traffico veicolare e di infrastrutture.</i></p>
<p>ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p>a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</p> <p>b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;</p> <p>c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;</p> <p>d) realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;</p> <p>e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;</p> <p>f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>g) realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da</p>	<p>Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4</p> <p>1. <i>Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</i></p> <p>a) <i>opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio e altre opere volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</i></p> <p>b) <i>opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità (probabilità di accadimento del fenomeno);</i></p> <p>c) <i>interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;</i></p> <p>d) <i>interventi di manutenzione di sistemazione e di nuova realizzazione delle piste da sci, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità, siano segnalate le situazioni di rischio e sia predisposto, laddove previsto, il piano di gestione della sicurezza delle piste ovvero il piano di gestione dal rischio di valanghe; gli interventi di sistemazione e di nuova realizzazione non devono inoltre ricadere in aree interessate da fenomeni di cadute massi;</i></p> <p>e) <i>interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</i></p> <p>f) <i>interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti</i></p>



ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;

h) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

i) interventi di demolizione senza ricostruzione;

j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

n) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;

p) realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;

q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;

r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento

di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; modesti adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili, anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione, solo nel caso in cui si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

h) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell'apertura al pubblico, le opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa;

i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

j) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;

k) interventi di demolizione senza ricostruzione;

l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

m) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

n) interventi di realizzazione di sottoservizi ricadenti in aree soggetti a crolli, colamenti rapidi e valanghe, qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che genera la situazione di pericolo;

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologicheo valanghivo locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione



delle stesse;

s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

t) opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. *La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), i), l), ed n) nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera k), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.*

4. *Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.*

5. *In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:*

a) *impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;*

b) *impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;*

c) *stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;*

d) *depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.*

6. *Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.*

Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. *Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:*

a) *opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio e altre opere finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;*

b) *opere connesse con le attività di gestione e*



manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri purché siano segnalate le situazioni di rischio;

d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "A" (autostrade), "B" (strade extraurbane principali), "C" (strade extraurbane secondarie) nonché di infrastrutture ferroviarie devono anche tener conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena centenaria; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "D" (strade urbane di scorrimento), "E" (strade urbane di quartiere), "F" (strade locali) "F-bis" (itinerari ciclopeditoni) devono anche essere compatibili con le previsioni del piano di protezione civile;

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti dalle lettere a), b), c) dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001,



n. 380 purchè non comportino incremento di superficie e di volume e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.

k) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque, non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

l) strutture temporanee per manifestazioni, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed a condizione che sia stato predisposto un piano di sicurezza ed adottate tutte le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) h) k), l) nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;



	<p><i>d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.</i></p> <p><i>5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</i></p>
<p>ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:</p> <p>a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;</p> <p>b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;</p> <p>c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;</p> <p>d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;</p> <p>e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;</p> <p>f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopeditoni, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli</p>	<p>Articolo 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <p><i>a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio e altre opere volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</i></p> <p><i>b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità (probabilità di accadimento del fenomeno);</i></p> <p><i>c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;</i></p> <p><i>d) interventi di manutenzione di sistemazione e di nuova realizzazione delle piste da sci, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità, siano segnalate le situazioni di rischio e sia predisposto, laddove previsto, il piano di gestione della sicurezza delle piste ovvero il piano di gestione dal rischio di valanghe; gli interventi di sistemazione e di nuova realizzazione non devono inoltre ricadere in aree interessate da fenomeni di cadute massi;</i></p> <p><i>e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;</i></p> <p><i>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti</i></p>



interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; modesti adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili, anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione, solo nel caso in cui si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

h) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell'apertura al pubblico, le opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa;

i) interventi di demolizione senza ricostruzione;

j) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

l) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché non comportino né incremento di superficie o né di volume superiore al 10% rispettivamente della superficie e del volume totale, così come risultanti alla data di adozione del progetto di piano, non comportino demolizione con ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico. Inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità;

m) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;

n) modesti locali accessori a servizio degli edifici



esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico;

o) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.

p) interventi di realizzazione di sottoservizi ricadenti in aree soggette a crolli, colamenti rapidi e valanghe, qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che genera la situazione di pericolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere j) o), e p) nonché c), d) e) ed l) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera i), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione

di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi



esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio e altre opere finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "A" (autostrade), "B" (strade extraurbane principali), "C" (strade extraurbane secondarie), nonché di infrastrutture ferroviarie devono tener conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti



alla piena centenaria; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "D" (strade urbane di scorrimento), "E" (strade urbane di quartiere), "F" (strade locali) "F-bis" (itinerari ciclopedonali) devono anche essere compatibili con le previsioni del piano di protezione civile;

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purchè non comportino né incremento di superficie né di volume superiore al 10% rispettivamente della superficie e del volume totale, così come risultanti alla data di adozione del progetto di piano, non comportino demolizione con ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.

k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

l) modesti locali accessori realizzati al di sopra del piano campagna a servizio degli edifici esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico;

m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque, non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

n) strutture temporanee per manifestazioni, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed a condizione che sia stato



predisposto un piano di sicurezza ed adottate tutte le cautele di protezione civile, ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi;

o) opere a verde anche connesse alla realizzazione di piani attuativi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l), m) ed o) nonché c) d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione

di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.



<p>ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.</p> <p>2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I.L. (22 luglio 2011) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.</p> <p>3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:</p> <p>a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;</p> <p>b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;</p> <p>c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;</p> <p>d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.</p>	<p>Articolo 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica - P2</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con disposizioni di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.</p> <p>2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone di espansione urbanistica comunque denominate (residenziali, commerciali, artigianali, industriali o per servizi) e per l'ampliamento ovvero l'incremento della potenzialità insediativa delle zone territoriali omogenee rispetto a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano; fanno eccezione, e sono dunque da ritenersi idonee, le nuove zone di espansione per servizi che non prevedano parcheggi o la realizzazione di volumetrie edilizie.</p> <p>2-bis. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2 può essere consentita la realizzazione di interventi a carico di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone solo se costituenti ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.</p> <p>3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <p>a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;</p> <p>b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</p> <p>c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;</p> <p>d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto</p>
--	---



	<p>1999, n. 334.</p> <p>4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p> <p>5. In relazione alle caratteristiche idrodinamiche proprie del torrente Meduna in regime di piena, a margine delle relative tratte arginate, per una fascia di 30 metri misurata dal piede esterno dell'argine, non sono consentite nuove edificazioni o cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico.</p>
<p>ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1</p> <p>1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.</p>	<p>Articolo 10 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1</p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p> <p>2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.</p>
<p>ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali</p> <p>1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:</p> <p>a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;</p> <p>b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;</p> <p>c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.</p> <p>2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del P.S.S.I.-C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il</p>	<p>Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali</p> <p>1. Costituiscono aree fluviali:</p> <p>a) i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria;</p> <p>b) i territori individuati e cartografati su adeguato supporto cartografico che costituisce parte integrante del presente piano;</p> <p>c) se non diversamente individuati mediante i criteri a) e b), i territori compresi all'interno delle sponde fluviali.</p> <p>2. Sulle aree fluviali valgono le norme proprie della classe di pericolosità idraulica molto elevata P4.</p> <p>3. Possono fare eccezione a quanto sopra disposto i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano (7 maggio 2003) per i quali l'autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche riferite ad eventi alluvionali o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del</p>



ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d) l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

patrimonio edilizio esistente, può proporre all'Autorità di bacino, ferma restando la classificazione in area fluviale, il regime normativo proprio della classe di pericolosità idraulica elevata P3.

4. *Con riferimento alla proposta di cui al precedente comma, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti, secondo le procedure di cui all'articolo 6.*

5. *In relazione alla condizione di pericolosità delle aree di cui al comma 3, gli enti locali territorialmente competenti possono redigere un progetto preliminare di difesa idraulica finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto anche conto degli "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici" emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2003. Ove la realizzazione del progetto comportasse modifiche, anche modeste, dei volumi d'invaso disponibili e/o del regime idrologico di valle, la stessa realizzazione verrà differita ad un tempo successivo a quello necessario per la realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio idraulico nel tratto vallivo del fiume, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei volumi d'invaso dell'area di Prà dei Gai ai fini antiplena.*

5-bis. Il progetto di difesa idraulica è uniformato ai seguenti principi generali:

- l'area fluviale pertiene al corso d'acqua che deve pertanto poterla impegnare al mutare del proprio regime idrometrico e dell'assetto morfologico; pertanto il complesso delle misure strutturali di difesa non possono determinare una significativa riduzione della capacità di invaso e non devono costituire interferenza con la morfologia fluviale, in atto o prevedibile;

- le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti o, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali all'esercizio della protezione civile;

- deve essere in ogni caso dimostrata la non interferenza delle misure strutturali di difesa con il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- le misure strutturali di difesa idraulica non possono indurre localmente significativi incrementi



	<p><i>dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone;</i></p> <p><i>5-ter. Il progetto preliminare è trasmesso dal soggetto proponente alle strutture regionali competenti, al Dipartimento della Protezione Civile ed all'Autorità di bacino le quali possono indicare eventuali modifiche ed integrazioni.</i></p> <p><i>5-quater. Il soggetto proponente trasmette all'Autorità di bacino il progetto definitivo per il parere di competenza.</i></p> <p><i>6. Nelle aree fluviali possono comunque essere realizzati, previo parere della competente autorità idraulica ed a condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- non comportino ostacolo al deflusso delle acque,</i> <i>- non comportino riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree fluviali,</i> <i>- non compromettano la possibilità di realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio,</i> <p><i>i seguenti interventi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- gli interventi di realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione dell'acqua;</i> <i>- gli interventi finalizzati alla navigazione;</i> <i>- gli interventi di realizzazione, ampliamento o manutenzione di opere di attraversamento stradale e ferroviario; le nuove opere vanno anche realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena centenaria;</i> <i>- le attrezzature e le strutture, purchè di trascurabile ingombro e comunque diverse da manufatti edilizi funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali.</i> <p><i>7. Le proposte di integrazione o modifica delle perimetrazioni delle aree fluviali sono formulate secondo le procedure di cui all'articolo 6 delle presenti norme.</i></p>
<p>ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali</p> <p>1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.</p> <p>2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.</p> <p>3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:</p> <p>a) demolizione senza ricostruzione;</p>	



- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni



esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

a) le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;

b) le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;

c) le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento

Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.

2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.

ART. 17 – Norma transitoria

1. In relazione allo stato di pericolosità idraulica gravante sui territori dei Comuni di Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè e Prata di Pordenone, dovuto al locale assetto morfologico ed alla contiguità delle aste idrografiche principali, tenuto conto del conseguente possibile pregiudizio sulle dinamiche demografiche ed economiche localmente in atto o prevedibili, l'Autorità di bacino, su proposta degli enti locali interessati, può promuovere la redazione di un apposito piano finalizzato ad individuare, nei predetti territori, modalità di sviluppo urbanistico compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, anche utilizzando le aree a pericolosità idraulica media - P2.

Articolo 17/bis – Norma transitoria

1. In relazione allo stato di pericolosità idraulica gravante sui territori dei Comuni di Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè e Prata di Pordenone, dovuto al locale assetto morfologico ed alla contiguità delle aste idrografiche principali, tenuto conto del conseguente possibile pregiudizio sulle dinamiche demografiche ed economiche localmente in atto o prevedibili, l'Autorità di bacino, su proposta degli enti locali interessati, può promuovere la redazione di un apposito piano finalizzato ad individuare, nei predetti territori, modalità di sviluppo urbanistico compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, anche utilizzando le aree a pericolosità idraulica media - P2.



2. A tal fine gli enti interessati redigono uno schema preliminare di piano contenente:

- a) l'analisi delle dinamiche economiche e demografiche del territorio comunale ed il loro possibile coordinamento con le politiche di sviluppo insediativo dei Comuni contermini;
- b) l'individuazione, sulla base delle analisi di cui al punto precedente, dell'effettivo fabbisogno insediativo;
- c) l'individuazione, nel caso di acclarata esistenza o permanenza di quote di fabbisogno insediativo non altrimenti soddisfattibile, di nuove zone edificabili di espansione e/o di completamento nelle aree classificate a pericolosità idraulica media - P2, purchè ad una distanza dall'area fluviale non inferiore a metri 150, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del P.C.M. e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del P.C.M.;
- d) l'individuazione, per tali nuove zone edificabili di espansione:

- delle condizioni di urbanizzabilità in funzione del locale stato di pericolosità idraulica;
- delle necessarie misure strutturali e non strutturali finalizzate alla tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, alla mitigazione della vulnerabilità ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, ai sensi delle norme vigenti.

3. Lo schema preliminare di piano è uniformato ai seguenti principi generali:

- a) l'utilizzo di nuove risorse territoriali nelle aree a pericolosità media - P2 è ammesso solo quando non esistano alternative di espansione in aree non pericolose, anche nell'ambito dei Comuni limitrofi ovvero di riorganizzazione e riqualificazione dell'esistente tessuto insediativo;
- b) l'individuazione delle nuove zone edificabili di espansione nelle aree a pericolosità media - P2 avviene con priorità alle aree dimesse ai lotti interclusi ed alle aree adiacenti al territorio già urbanizzato o urbanizzabile;
- c) le nuove aree urbanizzabili e le misure strutturali di difesa idraulica:
 - devono essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle aree di importanza naturalistica;
 - non possono comunque determinare incrementi dei livelli di pericolosità per le aree limitrofe;
- d) nelle nuove zone edificabili di espansione ricadenti all'interno di aree a pericolosità idraulica media - P2:
 - non possono essere previste volumetrie edilizie, anche di carattere pertinenziale, sotto la quota del

2. A tal fine gli enti interessati redigono uno schema preliminare di piano contenente:

- a) l'analisi delle dinamiche economiche e demografiche del territorio comunale ed il loro possibile coordinamento con le politiche di sviluppo insediativo dei Comuni contermini;*
- b) l'individuazione, sulla base delle analisi di cui al punto precedente, dell'effettivo fabbisogno insediativo;*
- c) l'individuazione, nel caso di acclarata esistenza o permanenza di quote di fabbisogno insediativo non altrimenti soddisfattibile, di nuove zone edificabili di espansione e/o di completamento nelle aree classificate a pericolosità idraulica media - P2, purchè ad una distanza dall'area fluviale non inferiore a metri 150, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.11, commi 3, 4 e 5;*
- d) l'individuazione, per tali nuove zone edificabili di espansione:*

- delle condizioni di urbanizzabilità in funzione del locale stato di pericolosità idraulica;*
- delle necessarie misure strutturali e non strutturali finalizzate alla tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, alla mitigazione della vulnerabilità ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto anche conto degli "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici" emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2003.*

3. Lo schema preliminare di piano è uniformato ai seguenti principi generali:

- a) l'utilizzo di nuove risorse territoriali nelle aree a pericolosità media - P2 è ammesso solo quando non esistano alternative di espansione in aree non pericolose, anche nell'ambito dei Comuni limitrofi ovvero di riorganizzazione e riqualificazione dell'esistente tessuto insediativo;*
- b) l'individuazione delle nuove zone edificabili di espansione nelle aree a pericolosità media - P2 avviene con priorità alle aree dimesse ai lotti interclusi ed alle aree adiacenti al territorio già urbanizzato o urbanizzabile;*
- c) le nuove aree urbanizzabili e le misure strutturali di difesa idraulica:*
 - devono essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle aree di importanza naturalistica;*
 - non possono comunque determinare incrementi dei livelli di pericolosità per le aree limitrofe;*
- d) nelle nuove zone edificabili di espansione ricadenti all'interno di aree a pericolosità idraulica*



<p>piano campagna;</p> <ul style="list-style-type: none">- non possono essere realizzati edifici di interesse strategico per le attività di protezione civile;- deve essere predisposto un piano di protezione civile, che preveda un piano di viabilità alternativa a scala locale, l'individuazione, in zone sicure, delle strutture di accoglienza della popolazione preventivamente evacuata o senza tetto e delle aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse. <p>4. Lo schema preliminare di piano è sottoposto al parere dalle strutture regionali competenti, dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Autorità di bacino che in tale contesto possono anche provvedere, se del caso, ad indicare eventuali modifiche ed integrazioni.</p> <p>5. Il piano, è approvato dall'Autorità di bacino, ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 67, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p><i>media - P2:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>non possono essere previste volumetrie edilizie, anche di carattere pertinenziale, sotto la quota del piano campagna;</i>- <i>non possono essere realizzati edifici di interesse strategico per le attività di protezione civile;</i>- <i>deve essere predisposto un piano di protezione civile, che preveda un piano di viabilità alternativa a scala locale, l'individuazione, in zone sicure, delle strutture di accoglienza della popolazione preventivamente evacuata o senza tetto e delle aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.</i> <p>4. <i>Lo schema preliminare di piano è sottoposto al parere dalle strutture regionali competenti, dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Autorità di bacino che in tale contesto possono anche provvedere, se del caso, ad indicare eventuali modifiche ed integrazioni.</i></p> <p>5. <i>Il piano, è approvato dall'Autorità di bacino, ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 67, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</i></p>
<p>ART. 18 – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extrabacino</p> <p>1. Nelle aree di pianura del bacino del Livenza che risultino assoggettate a pericolosità idraulica generata dai reticoli idrografici dei contigui bacini del Sile e del Lemene, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, l'Autorità di bacino del fiume Sile e l'Autorità di bacino del fiume Lemene organizzano congiuntamente le attività inerenti l'applicazione dell'art. 2, comma 6, della legge 365/2000, nonché l'attuazione dei rispettivi piani per l'assetto idrogeologico.</p> <p>2. A tal fine, nelle predette aree, le procedure amministrative relative ad ogni singola casistica o istruttoria sono espletate dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione in base alle valutazioni tecnico-idrauliche delle Autorità di bacino competenti sul reticolo idrografico da cui origina la pericolosità.</p>	<p>Articolo 17/ter – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extrabacino</p> <p>1. <i>Nelle aree di pianura del bacino del Livenza che risultino assoggettate a pericolosità idraulica generata dai reticoli idrografici dei contigui bacini del Sile e del Lemene, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, l'Autorità di bacino del fiume Sile e l'Autorità di bacino del fiume Lemene organizzano congiuntamente le attività inerenti l'applicazione dell'art. 2, comma 6, della legge 365/2000, nonché l'attuazione dei rispettivi piani per l'assetto idrogeologico.</i></p> <p>2. <i>A tal fine, nelle predette aree, le procedure amministrative relative ad ogni singola casistica o istruttoria sono espletate dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione in base alle valutazioni tecnico-idrauliche delle Autorità di bacino competenti sul reticolo idrografico da cui origina la pericolosità.</i></p>
<p>ART. 19 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali</p> <p>1. La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.</p>	
<p>TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>TITOLO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO</p>
<p>ART. 20 – Norme finali</p> <p>1. A decorrere dalla data di approvazione del</p>	<p>Articolo 19 - Disposizioni finali</p> <p>1. <i>Le norme del presente Piano prevalgono sulle</i></p>



<p>presente Piano il “Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato”, approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267” decade.</p> <p>Il relativo programma degli interventi si attua nell’ambito delle misure del presente Piano.</p> <p>2. Il Piano fissa i nuovi criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione. Conseguentemente dalla data di adozione del Progetto di 1^ Variante (01.12.2012) non saranno più applicabili gli articoli di seguito indicati che avevano interinalmente disciplinato la stessa materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli artt. 4, 5, 8 e 15 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna. <p>3. Continuano ad esplicitare efficacia le seguenti disposizioni della progressiva pianificazione di bacino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna 	<p><i>disposizioni del “Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato”, approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267;</i></p> <p><i>2. L’art. 4, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna è sostituito dall’art. 17, comma 2 del presente Piano.</i></p>
	<p>Articolo 18 - Programmi di intervento</p> <p>1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.</p> <p>2. I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente le seguenti categorie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e sistemazione dei versanti; - opere di sistemazione e difesa del suolo; - interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; - opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico-forestale; - opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali; - adeguamento delle opere viarie di attraversamento. <p>3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del grado di rischio dell’area interessata; - del beneficio conseguente all’attuazione dell’intervento; - di situazioni di urgenza e indifferibilità dell’opera; - della possibilità di ricorrere a capitali privati; - del grado di affinamento progettuale



	<p>dell'intervento.</p> <p>4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.</p> <p>5. Nelle aree già individuate dal presente piano come sede di interventi di mitigazione del rischio mediante azioni di difesa attiva, perimetrare su apposita cartografia, le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette al preventivo parere della competente autorità regionale che ne verifica la compatibilità rispetto alle previsioni del presente piano.</p>
--	---

3.3 ANALISI DEL NUOVO TESTO

L'articolato delle norme di attuazione è molto simile a quello del piano di assetto idrogeologico del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione - PAI 4 Bacini, sia nella struttura che nei contenuti ed è brevemente descritto nei paragrafi successivi.

3.3.1 Titolo I *VARIANTE*

Il titolo I della variante è costituito da 7 articoli essenzialmente corrispondenti agli articoli inseriti nel Titolo I del piano approvato.

Il titolo I della variante in particolare descrive l'oggetto, i contenuti e le finalità del Piano (art. 1 *VARIANTE*); fornisce le definizioni utilizzate (art.2 *VARIANTE*); indica gli elaborati del Piano (art.3 *VARIANTE*) e distingue il territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio (art.4 *VARIANTE*). Inoltre definisce le zone di attenzione (art.5 *VARIANTE*), specifica le modalità di aggiornamenti del Piano (art.6 *VARIANTE*) e gli indirizzi di Protezione Civile (art.7 *VARIANTE*).

Dal confronto con l'articolato del piano approvato si possono fare alcune considerazioni.

L'art. 1 *VARIANTE* sostituisce gli articoli 1 (Natura del Piano) e 2 (Obiettivi, finalità e contenuti del Piano) del piano approvato senza modificarne sostanzialmente i principi contenuti.

L'art.2 *VARIANTE* rappresenta una novità rispetto al piano approvato. Fornisce, infatti, le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Norme di Attuazione. Questo è utile perché in molti casi non consente equivoci.

L'art.3 *VARIANTE* e l'art.4 *VARIANTE* sostanzialmente riportano gli stessi contenuti degli articoli 3 (Elaborati del piano) e 4 (classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio) del piano approvato.

L'art.5 *VARIANTE* sostituisce l'articolo 7 (pericolosità in assenza di cartografia) del piano approvato che considerava il caso della presenza di territori pericolosi la cui perimetrazione non è riportata nella cartografia di piano. La principale differenza tra il disposto della variante e quello del piano approvato consiste nel fatto che le zone di attenzione sono individuate, ora, in cartografia con un apposito tematismo. L'associazione della classe di pericolosità alle zone di attenzione avviene, peraltro, secondo le procedure previste dall'art. 6 *VARIANTE*. Da notare che in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali devono verificare che gli interventi medesimi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8. Nella fase di redazione degli strumenti urbanistici, invece, devono essere valutate le condizioni di dissesto delle zone di



attenzione e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica deve essere preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura dell'art. 6 VARIANTE l'attribuzione della classe di pericolosità.

L'art. 6 VARIANTE sulle modalità di aggiornamento, corrisponde all'articolo 6 (aggiornamento del piano) della NdA del piano approvato. Le procedure dell'art. 6 VARIANTE sono diverse da quelle previste nel piano approvato, ma derivano dall'esperienza maturata dall'approvazione del piano medesimo, quindi si presentano più adatte alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

L'art. 7 VARIANTE sostituisce l'articolo 8 (Piani di Protezione Civile) del piano approvato sostanzialmente mantenendo i concetti indicati dalla norma del piano approvato.

3.3.2 Titolo II VARIANTE

Il Titolo II della variante (costituito da 12 articoli) sostituisce il Titolo II (aree di pericolosità idraulica e geologica) descrivendo in particolare: le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione (art.8 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 (art.9 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 (art.10 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2 (art.11 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 (art.11 VARIANTE).

Nel Titolo II sono inoltre descritti: la disciplina delle aree fluviali (art.13 VARIANTE); le indicazioni sulle Preesistenze nelle aree fluviali (art.14 VARIANTE); i criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale (art.15 VARIANTE) e i principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti (art.16 VARIANTE).

L'art.17 VARIANTE è dedicato alle norme transitorie; l'art.18 VARIANTE considera le aree soggette a pericolosità idraulica generate dal reticolo idrografico extra bacino ed in particolare dai contigui bacini del Sile e del Lemene, e infine l'art.19 VARIANTE fornisce le norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali.

Le principali differenze rispetto al testo del piano approvato riguardano l'art.8 VARIANTE che sostituisce parte dell'articolo 5 - Efficacia ed effetti del Piano e l'articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica geologica e idraulica. L'applicazione di quest'articolo in combinato con l'art.5 sulle zone di attenzione ha peraltro determinato alcune criticità durante la fase di prima applicazione sul territorio come descritto nel successivo capitolo 4.

Un'altra differenza si osserva per l'art. 9 VARIANTE. Tale articolo corrisponde agli articoli 13 (Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4) e 15 (Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4) del piano approvato, e permette di ottenere una semplificazione del testo pur mantenendo i principi del piano approvato.

Allo stesso modo l'art. 10 VARIANTE unifica l'articolo 12 (Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P3) e l'articolo 14 (Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P3) del piano approvato semplificando il testo normativo.

3.3.3 Titolo III VARIANTE

Il Titolo III VARIANTE trova corrispondenza con il Titolo III del piano approvato.

Il Titolo III della variante in particolare descrive le disposizioni finali e le connessioni con la pianificazione esistente e in particolare con il piano per la sicurezza idraulica del sottobacino Cellina-Meduna.



4 CONSIDERAZIONI FINALI

Com'è già stato scritto, una delle principali motivazioni che hanno spinto l'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico a elaborare il progetto di prima variante del piano per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza è stata la volontà di poter fare riferimento alle medesime norme di attuazione in tutto il territorio dei bacini idrografici di competenza e del bacino dell'Adige.

E' stato così avviato un processo che condurrà a una sola normativa sull'assetto idrogeologico nell'intero distretto delle Alpi Orientali, e quindi in gran parte del territorio della Regione del Veneto, cosa che si ritiene d'importanza prioritaria.

Per questo motivo, oggi, non si ritiene opportuno apportare correzioni al testo normativo presentato. Vale comunque la pena fare alcune osservazioni sull'applicazione di quanto disposto dal PAI 4 Bacini e dal progetto di 1^ variante del fiume Livenza .

Innanzitutto l'introduzione dell'articolo 5 sulle zone di attenzione ha portato a individuare nella cartografia aree a cui non è ancora stata associata una classe di pericolosità. In tali zone in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali devono verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata dal piano. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono inoltre essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate in tali aree e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

Importante ricordare anche l'articolo 8 che fornisce le disposizioni comuni che devono essere adottate non solo nelle aree a pericolosità idraulica e geologica ma anche nelle zone di attenzione.

A questo proposito, la Regione del Veneto ha fornito sull'applicazione della norma e su quanto disposto dal citato articolo 8 alcune importanti indicazioni con la Circolare della Direzione Difesa del Suolo e della Direzione Geologia e Georisorse del 22/03/2013. Altre indicazioni in merito all'associazione della pericolosità idraulica sono fornite dalla Circolare della Direzione Difesa del Suolo del 19/06/2013.

Si deve poi ricordare il parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, in seduta congiunta che fornisce chiarimenti sulla realizzazione di locali interrati e seminterrati.

Sono inoltre importanti: la DGR n. 649 del 07/05/2013 sulla associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione e la DGR n. 788 del 21/05/2013 recante adempimenti conseguenti alla DGR 649/2013.

Un'altra variazione da prendere in considerazione è derivata dal disposto dell'articolo 11 sulle aree a pericolosità P2. Il vincolo del piano approvato consisteva essenzialmente nella non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. Il progetto di piano invece stabilisce una serie di azioni specifiche che la pianificazione urbanistica e territoriale prevede in area P2, oltre a tutti gli interventi effettuabili nelle aree P4 e P3.

Infine anche nelle aree classificate nel grado di pericolosità P1 devono essere rispettate le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione.

Si ritiene in ogni caso opportuno procedere all'approvazione del testo in esame in modo da avere una normativa unica in un territorio così importante e vasto. Un'eventuale variante dovrà quindi interessare anche gli altri bacini che fanno parte del distretto Alpi Orientali.



4.1 Considerazioni in merito alle zone di attenzione geologica

Si ritiene utile riportare alcune considerazioni emerse in sede di approfondimento di quanto riportato nella cartografia sulle zone di attenzione geologica.

Nello specifico si ritengono utili alcuni chiarimenti su quanto presente nel tematismo “Banca dati IFFI – Inventario dei Fenomeni Fransi in Italia”. Nella cartografia di Piano è stata riportata la banca dati nella sua interezza con gli elementi grafici puntuali e areali e aggiornata al momento di redazione del Piano stesso. Come da specifiche tecniche di costruzione della banca dati IFFI e come riportato anche nella DGRV 953/2011 (Parere regionale sulle conferenze programmatiche del PAI 4 bacini), “Le frane e le aree franose sono generalmente rappresentate dal punto di vista grafico da poligoni comprendenti l’area sorgente e l’area di accumulo e da un punto identificativo del fenomeno franoso posizionato per convenzione nella porzione più elevata della frana. Nell’archivio sono presenti anche informazioni relative a fenomeni franosi derivanti da notizie storiche, rappresentate solo da punti, non facilmente ubicabili geograficamente. Per tali fenomeni la posizione è stata attribuita approssimativamente utilizzando un metodo standard (es. in corrispondenza del toponimo citato dalla fonte)”.

Ciò vuol dire che il punto IFFI (definito piff) può essere presente da solo nel caso in cui il dato non è chiaramente ubicabile, oppure con anche il poligono associato quando il dato è di maggiore dettaglio. Risulterebbe quindi utile procedere ad una “pulitura” del dato trasformato in zona di attenzione per quella che può essere considerata una duplicazione dell’informazione. Nel merito, le azioni che si propongono sono di due tipi:

- a) eliminare dalle zone di attenzione i punti IFFI che hanno già un corrispettivo poligono (stesso codice).
- b) eliminare dalle zone di attenzione i punti ed i poligoni IFFI che hanno già una definizione della pericolosità.

Quest’ultima azione è direttamente collegata al processo di costruzione dei PAI che, per quello che riguarda la pericolosità geologica, si basa già sull’utilizzo dei dati IFFI costruiti dalla Regione Veneto per la definizione delle aree di pericolosità; ne consegue che per alcune aree IFFI, ora definite anche zone di attenzione, è già stata effettuata la relativa valutazione di pericolosità.

Rimangono quindi validi come zone di attenzione geologica, i dati della banca dati IFFI che riguardano i punti privi di relativo poligono e i poligoni di cui manca la valutazione di pericolosità.

Infine si deve osservare che in alcuni casi i dati IFFI possono essere stati ripresi dai PTCP e quindi, anche in questo caso, si propone di valutare un’attività di pulizia del dato ridondante.

Si riporta di seguito un esempio, presente nella cartografia di Piano, di quanto descritto in precedenza.




Fig.1. Si possono notare le situazioni descritte: a) punto che ha il poligono corrispettivo (cerchiato in blu). b) punti e poligoni con già una valutazione della pericolosità (cerchiato in verde). c) dati IFFI, punti e poligoni, ripresi anche dal PTCP (cerchiato in rosso).

5 LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Il Progetto di 1^ variante, fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 in data 30/11/2012. L'Autorità di Bacino del fiume Livenza ha depositato presso la Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto la relativa documentazione, su supporto informatico, completa di tutti gli elaborati del progetto di variante, per essere disponibili alla consultazione da parte di chiunque, ne avesse interesse, per 45 consecutivi a decorrere dal 28/12/2012. Le eventuali osservazioni potevano essere inoltrate entro i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, alla Regione del Veneto o annotate su un registro predisposto entro 28/03/2013.

Alla scadenza di tale periodo, agli uffici Regionali sono pervenute le osservazioni descritte nel seguito .

5.1 Osservazioni di carattere idraulico

Le osservazioni di carattere idraulico pervenute entro i termini previsti sono tre. Esse sono state trasmesse dai seguenti Comuni:

Comune di Mansuè: protocollo 2718 in data 27/03/2013

Comune di Portobuffolè: protocollo 1826 in data 28/03/2013

Comune di San Pietro di Feletto: protocollo 2818 in data 28/03/2013.

Di seguito sono succintamente descritte.



Ente	AREA INTERESATA	N° Oss.	OSSERVAZIONI A CARATTERE IDRAULICO	RICHIESTE	CONTRODEDUZIONI
Comune di Portobuffolè (TV)	Zone P3	1	L'Osservazione è relativa ai vincoli delle zone P3 senza tener conto delle effettive destinazioni e/o possibili usi delle aree e delle preesistenze che per il Comune hanno valenza di importanti testimonianze storiche da conservare e rivalutare.	<p>Il Comune chiede siano rivisti nel dettaglio gli interventi ammissibili in P3, soprattutto a salvaguardia degli immobili esistenti, per permettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cambio di destinazione d'uso per tutti gli immobili esistenti di proprietà e/o in uso pubblico, oppure vincolati quali beni culturali o storico-testimoniali, per garantire una loro riconversione e riutilizzo ed evitarne la perdita; - di salvaguardare e garantire l'uso, con idonea normativa, di quelle costruzioni, come mulini e fabbricati rurali, che rientrano in P3 proprio per la loro destinazione originaria, ma che potrebbero ritrovare un loro uso solo in attività ricettive e/o commerciali; - l'aumento delle unità abitative, eventualmente vincolandolo alla trasformazione a superfici abitabili solo i vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, così come previsto dall'art. 14, comma 2, delle N.d.A.; - interventi di ampliamento delle costruzioni o infrastrutture, sia 	Non si ritiene opportuno accogliere la richiesta per l'esigenza di avere le stesse norme di attuazione per tutti i Piani di Assetto Idrogeologico nei bacini che saranno ricompresi nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ai sensi della D.lgs. 156/2006 di prossima istituzione.



				<p>pubbliche che private, per motivate necessità normative, di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di abbattimento di barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzato al di sopra del piano di campagna;</p> <p>- l'esecuzione di opere e/o strutture di arredo urbano.</p>	
Area denominata a Borgo Servi (compresa tra argine Livenza e centro storico)	2	L'area è stata confermata come P3 senza tenere in considerazione gli interventi di diaframmatatura eseguiti dal Genio Civile di Treviso sull'argine del Livenza	Considerato l'intervento di diaframmatatura effettuato dal GC sull'argine sx del fiume Livenza, adiacente al centro storico, il Comune chiede di declassificare in P2 l'area P3 denominata Borgo Servi, o perlomeno di ridurne l'estensione.	Dopo la piena verificata nel novembre 2002, il Genio Civile di Treviso ha realizzato alcuni interventi in condizioni di somma urgenza. Tra questi, nel 2012, sono stati eseguiti dei lavori di consolidamento di un tratto di arginatura in sinistra idrografica del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè, consistenti nella realizzazione di uno "schermo" impermeabile continuo costituito da colonne del diametro di 0,80 m a interasse di 0,70 m, eseguite con la tecnologia del jet-grouting monofluido, armate con barre in ferro poste centralmente alla colonna e raccordate con un cordolo sommitale in c.a. per uno sviluppo longitudinale di circa 1500 metri, in corrispondenza dei centri abitati di Settimo e di Borgo Servi. L'atto unico di collaudo è stato redatto il 16/12/2013. Si ritiene, dunque, che a seguito di tale intervento la pericolosità delle suddette	
Area della frazione di Settimo (compresa tra argine Livenza e centro storico, a nord di Borgo Servi)	3	L'area è stata confermata come P3 senza tenere in considerazione gli interventi di diaframmatatura eseguiti dal Genio Civile di Treviso sull'argine del Livenza	In considerazione del sopra citato intervento di diaframmatatura, nonché della perimetrazione delle aree esondabili risultante dallo studio idraulico effettuato per il Comune, lo stesso chiede la riduzione dell'estensione dell'area P3 in frazione di Settimo, possibilmente nel rispetto dello studio idraulico stesso.		



				aree interessate possa essere ridotta da P3 a P2.
	Zona di attenzione comprende tutta l'area industriale	4	La zona di attenzione recentemente introdotta comprende tutta l'area industriale. Il Comune ritiene che essa non presenti alcun problema idraulico o situazione di dissesto, in quanto non è mai stata oggetto di esondazione, e peraltro, a scopo precauzionale, a salvaguardia delle urbanizzazioni sviluppatesi nel tempo, è stata oggetto di interventi di mitigazione del rischio approvati dal Consorzio di Bonifica Piave.	Si chiede sia eliminata tutta la Zona di attenzione interessante il Comune in quanto ritenuta priva di problemi.
				Per quanto concerne le aree di attenzione, è necessario fare riferimento alle DDGR nn. 649/2013 e 788/2013. In particolare, con la DGR 649 del 07 maggio 2013 è stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle Norme di Attuazione (NdA) dei PAI su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po. Si è stabilito che le Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige procedano direttamente, ai sensi dell'art. 6 delle NdA dei PAI, all'associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, attraverso delle attività che sono state definite nel dettaglio svolgendo anche le fasi spettanti alla Regione (punti II, III e IV, oltre al punto V della lett. B.2, dei commi 3 e 4) dello stesso art. 6, relative all'istruttoria per la definizione della proposta di aggiornamento dei PAI. Successivamente, con la DGR 788 del 21 maggio 2013, si è provveduto a definire nel dettaglio l'attività necessaria mediante la predisposizione di un protocollo d'intesa con le citate Autorità di bacino, le citate procedure avviate con la DGR 649/2013, nonché i conseguenti adempimenti. Ora, per l'eventuale stralcio della



					Zona di attenzione o per l'assegnazione della pericolosità, è necessario attendere che l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico prenda in considerazione anche la zona in esame
	Norme di Attuazione per le Zone P2	5	All'art.11, comma 1, delle N.d.A. non è chiaramente comprensibile la tipologia degli interventi ammissibili nelle aree P2: "Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3."	Si chiede di precisare in modo più chiaro o comunque con specifiche puntuali la tipologia degli interventi assentibili in zona P2 nell'ambito dell'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti	La richiesta ora non può essere accolta per l'esigenza di avere le stesse norme di attuazione per tutti i Piani di Assetto Idrogeologico nei bacini che saranno ricompresi nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ai sensi della D.lgs. 156/2006 di prossima istituzione.
	Norme di Attuazione per le Zone P2	6	L'art. 8, comma 3, lettera f) delle N.d.A. dispone il divieto incondizionato di realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica.	Si chiede di permettere nelle zone P2 la realizzazione di locali interrati o seminterrati dove, eseguiti adeguati studi e valutazioni, sia chiaramente risultante la non pericolosità dell'intervento, eventualmente vincolando lo stesso all'assunzione di ogni eventuale conseguente responsabilità da parte dei richiedenti.	A questo proposito si deve fare riferimento al parere n. 2dis del 26/03/2013 dei Comitati Tecnici dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige in seduta congiunta che fornisce chiarimenti sulla realizzazione di locali interrati o seminterrati.
Comune di Mansuè		1	L'Osservazione è relativa ai vincoli delle zone P3 senza tener conto delle effettive destinazioni e/o possibili usi delle aree e delle preesistenze	Si chiede siano rivisti nel dettaglio gli interventi ammissibili in P3, soprattutto a salvaguardia degli immobili esistenti, per permettere: - il cambio di destinazione d'uso per tutti gli immobili esistenti secondo le	La richiesta ora non può essere accolta per l'esigenza di avere le stesse norme di attuazione per tutti i Piani di Assetto Idrogeologico nei bacini che saranno ricompresi nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ai sensi della D.lgs. 156/2006 di



				<p>vigenti norme urbanistiche comunali, regionali e statali, al fine di garantire una loro riconversione e riutilizzo e non la conseguente decadenza che sicuramente avrebbe luogo nel tempo; - l'aumento delle unità abitative, eventualmente vincolandolo alla trasformazione a vani abitabili solo i vani collocati al di sopra della (quota di) sicurezza idraulica, così come previsto dall'art. 14, comma 2, delle N.d.A.; - interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità normative, di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di abbattimento di barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano di campagna; - l'esecuzione di opere e/o strutture di arredo urbano. Tutto ciò sarà supportato da idonee valutazioni e vincolando l'esecuzione delle opere ad interventi atti ad abbattere la vulnerabilità degli edifici, o comunque adottare opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi atti a rendere compatibili le opere con la specifica</p>	<p>prossima istituzione.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------






			natura o tipologia del pericolo individuata.	
		2	Osservazione relativa a una zona di attenzione inserita nella cartografia del progetto di variante	Si chiede sia eliminata tutta la Zona di attenzione interessante il Comune in quanto ritenuta priva di qualsiasi tipo di problema idraulico o possibile situazione di dissesto. Vedi osservazione 4 del Comune di Portobuffolè.
		3	Osservazione relativa all'art.11, comma 1, delle N.d.A. ritenuto poco chiaro.	Si chiede di precisare in modo più chiaro la tipologia degli interventi assentibili in zona P2 nell'ambito dell'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti La richiesta ora non può essere accolta per l'esigenza di avere le stesse norme di attuazione per tutti i Piani di Assetto Idrogeologico nei bacini che saranno ricompresi nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ai sensi della D.lgs. 156/2006 di prossima istituzione.
		4	L'art. 8, comma 3, lettera f) delle N.d.A. dispone il divieto incondizionato di realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica.	Si chiede di permettere nelle zone P2 la realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle aree, naturalmente a seguito di adeguati studi e valutazioni, con eventuale assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti. Si deve fare riferimento al parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, in seduta congiunta che fornisce chiarimenti sulla realizzazione di locali interrati e seminterrati.
Comune di San Pietro di Feletto	Zone a sud del territorio comunale ai margini del torrente Crevada	1	Recenti studi di compatibilità idraulica predisposti per la formazione del PAT hanno evidenziato la fragilità di un'area posta ai margini del torrente Crevada che è già stata inserita nella corrispondente carta del rischio idraulico	Propone l'inserimento di tale area, interessata da fenomeni d'inondazione originati dallo straripamento del torrente Crevada, come nuova zona di attenzione idraulica. La zona è stata soggetta a straripamenti del torrente Crevada durante il fenomeno alluvionale dell'evento del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Sono state eseguite opere di somma urgenza di riparazione dei danni sul t. Crevada (certificato di regolare esecuzione del 19/09/2012). Durante il fenomeno del 11 novembre 2012 si sono verificati ulteriori fenomeni di straripamento.

					Applicando i criteri del piano stralcio, l'area può essere classificata nel grado di pericolosità P2.
--	--	--	--	--	---

5.2 Aree a pericolosità idraulica

Comune di Portobuffolè (TV)




- F - Area Fluviale
- P1 - Pericolosità idraulica moderata
- P2 - Pericolosità idraulica media
- P3 - Pericolosità idraulica elevata
- P4 - Pericolosità idraulica molto elevata

Interventi di diaframmatura realizzati dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso (Genio Civile)

Stralcio TAV. 55 del PAI Livenza: Portobuffolè - situazione attuale

Stralcio TAV. 55 del PAI Livenza: Portobuffolè - proposta di modifica

Comune di San Pietro di Feletto (TV)



5.3 Osservazioni di carattere geologico

Le osservazioni di carattere geologico pervenuta entro i termini previsti risulta essere quella del Comune di San Pietro di Feletto n. protocollo 2818 in data 28/03/2013.

Di seguito viene descritta sinteticamente.



Ente	AREA INTERESSATA	N° Oss.	OSSERVAZIONI A CARATTERE GEOLOGICO	RICHIESTE	CONTRODEDUZIONI
Comune di San Pietro di Feletto	Nuove zone soggette a dissesti franosi	1	<p>Le indagini di carattere geomorfologico, litologico ed idrogeologico effettuate per la formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) hanno permesso di definire in maniera più approfondita quali sono le fragilità più evidenti che rendono il territorio di San Pietro di Feletto particolarmente sensibile.</p> <p>Lo studio geologico condotto per il PAT, sulla base di quanto indicato dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso (PTCP), ha individuato nuove aree soggette a dissesto idrogeologico conseguenti ad eventi di esondazione delle acque, movimenti franosi, attività erosiva sui versanti, sprofondamento carsico.</p>	<p>Alla luce di tali considerazioni si propone l'inserimento di nuove zone di attenzione geologica, in particolare di dissesti franosi</p>	<p>Vista la richiesta effettuata dal Comune e la concomitante attività di valutazione dei dissesti franosi provocati dagli eventi alluvionali del 2010 svolta di concerto con la Provincia, si è ritenuto utile procedere in accordo con il Comune alla valutazione della pericolosità delle aree proposte. Vedi paragrafo 5.3.1</p>



5.3.1 Valutazione di nuove aree a pericolosità geologica

A seguito della richiesta di inserimento di nuove zone di attenzione geologica da parte del Comune di San Pietro di Feletto, visto che si stava procedendo in accordo con la Provincia di Treviso (Ufficio Difesa del Suolo) alla valutazione delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2010 identificando le zone interessate da pericolosità geologica ai fini dell'aggiornamento del PAI, è stato proposto al Comune di cogliere l'opportunità di valutare la pericolosità delle zone proposte e inserirle nel Piano. È stato quindi effettuato un incontro nella sede comunale a cui è seguito un sopralluogo sulle situazioni segnalate e ritenute più importanti. Alle valutazioni hanno partecipato tecnici regionali, provinciali e comunali e i professionisti incaricati dal Comune. Sono state quindi prese in esame non solo le aree proposte in sede di osservazioni ma anche le situazioni emerse in sede di censimento degli eventi 2010.

Sono state quindi concordate e valutate le aree riportate in seguito di cui viene proposto l'inserimento nella cartografia della pericolosità geologica.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Sintesi dei fenomeni franosi che si propone di inserire

Località	Codice PAI proposto	Codice Opcm	Tipologia	Situazione PAI vigente	Pericolosità proposta
B.go America	0260060600		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2
B.go America	0260060701		Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	In parte, vedi 0260010400	P4
B.go America	0260060701M		Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	No	P3
B.go America	0260060702		Crollo/Ribaltamento	No	P4
B.go America	0260060800		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2
Rua di Feletto	0260060900		Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	No	P3
C. Vettori	0260061000		Complesso	No	P3
Via Castella	0260061100	1122	Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P3
B.go Castagnè	0260061201		Aree soggette a frane superficiali diffuse	No	P3
B.go Castagnè	0260061201M		Aree soggette a frane superficiali diffuse	No	P2
B.go Castagnè	0260061300		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2
B.go Antiga	0260061400	1421	Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2
Distilleria Da Ponte	0260061500		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2
Distilleria Da Ponte	0260061500M		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P1



Via Molena	0260061600		Crollo/Ribaltamento	No	P1
Via Molena	0260061600M		Crollo/Ribaltamento	No	P3
Via San Michele	0260061700		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P3
C. Pasin	0260061800		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P1
C. Pasin	0260061900		Scivolamento rotazionale/traslativo	No	P2

Segnalazioni dell'evento alluvionale 2010 riportate nel Piano delle Azioni e degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idraulico e Geologico (OPCM 3906/2010)

Codice Opem	Valutazione
1122	Valutato nel 0260061100
1420	Non valido ai fini del PAI
1421	Valutato nel 0260061400
1498	Problematica di tipo idraulico non valutabile nel PAI geologico

Schede di dettaglio dei fenomeni di cui si propone l'inserimento

Località B.go America.

CODICE PAI proposto: **0260060600**


Pericolosità proposta: **P2**

CODICE PAI proposto: **0260060702**

Pericolosità proposta: **P4**

CODICE PAI proposto: **0260060701/0260060701M**

Pericolosità proposta: **P4/ P3 (Area franosa).**





Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260060600		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go America	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in seguito alla quale è stato effettuato un sopralluogo congiunto a cui ha partecipato anche la Provincia. Inserimento in ambito aggiornamento PAI 2013.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	lento	spessore < 2 m

Note Dissesto/ Descrizione

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
n.d.		

Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260060702		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go America	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Fenomeno osservato in sede di sopralluogo in data 11/12/2013 insieme a Comune e Provincia nell'ambito delle attività di aggiornamento PAI 2013. Vedi anche evento 0260010400. A seguito dell'ultimo evento sono state osservate anche lesioni ad un edificio legate all'arretramento del fronte di frana.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO



Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Crollo/Ribaltamento	rapido	diametro blocchi > 2 m

Note Dissesto/ Descrizione

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Strade Terreno agricolo		

Documentazione fotografica



Particolare delle opere realizzate



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260060701		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go America	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
L'area franosa è stata condivisa e confermata in sede di sopralluogo in data 11/12/2013 insieme a Comune e Provincia nell'ambito delle attività di aggiornamento PAI 2013. Vedi anche evento 0260010400. A seguito dell'ultimo evento sono state osservate anche lesioni ad un edificio legate all'arretramento del fronte di frana.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	rapido	diametro blocchi > 2 m

Note Dissesto/ Descrizione

Si tratta di un versante in cui si sono avuti distacchi di blocchi conglomeratici di diversi metri cubi. Altri fenomeni simili accaduti in passato sono ancora visibili in loco. Il fenomeno può essere classificato come complesso ma al momento appare più evidente, ai fini della pericolosità, evidenziare la componente di crollo.

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo Edifici isolati/case sparse		

Documentazione fotografica



Veduta d'insieme del fenomeno catalogato.




Località B.go America e Località Rua di Feletto.

CODICE PAI proposto: **0260060800**

Pericolosità proposta: **P2**

CODICE PAI proposto: **0260060900**

Pericolosità proposta: **P3**



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260060800		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go America	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in ambito aggiornamento PAI 2013. Lavori di ripristino eseguiti dal privato.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO


Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	moderato	spessore < 2 m

Note Dissesto/ Descrizione
Fenomeno di limitate dimensioni indicato dai tecnici comunali.

**DANNI**

Tipologia di danno n.d.	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua

Documentazione fotografica



Opere realizzate a sostegno della sede stradale.

Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260060900		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	Rua di Feletto	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.**Data INCERTA Evento Principale:** / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in ambito aggiornamento PAI 2013.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipologia di danno	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	estremamente rapido	diametro blocchi 0,5 - 2 m

Note Dissesto/ Descrizione
area di crolli al momento non attiva


DANNI

Tipologia di danno n.d.	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua



CODICE PAI proposto: **0260061000**
Pericolosità proposta: **P3**

Località C. Vettori.



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061000		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	C. Vettori	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO


Numero Riattivazioni: 1

Note Generali/ Descrizione		
Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento Pai 2013.		
CARATTERISTICHE DEL DISSESTO		
Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Complesso	lento	spessore 2 - 15 m
Note Dissesto/ Descrizione		
Fenomeno di crollo di conglomerati nella parte sommitale e conseguente scivolamento/espansione dei terreni verso valle.		
DANNI		
Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo		



CODICE PAI proposto: **0260061100**
 Pericolosità proposta: **P3**

Località Via Castello.



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061100	1122	Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Felleto	Via Castella	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
 / / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione		
Segnalazione della Provincia in sede di aggiornamento PAI 2013. Il fenomeno ha interrotto la strada di accesso ad un'abitazione. Segnalata durante l'alluvione del 2010		
CARATTERISTICHE DEL DISSESTO		
Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	moderato	spessore 2 - 15 m
Note Dissesto/ Descrizione		

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Strade Terreno agricolo		

Documentazione fotografica




Evento del novembre 2010.





CODICE PAI proposto: **0260061201/0260061201M**
 Pericolosità proposta: **P3/P2**

Località B.go Castagnè.



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061201		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go Castagnè	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
 / / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento PAI 2013. Parte del materiale mobilitato durante l'evento del 2010 è arrivato sul rio sottostante.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Aree soggette a frane superficiali diffuse	moderato	spessore 2 - 15 m

Note Dissesto/ Descrizione
Si tratta di un area soggetta a scivolamenti che si sono accentuati durante l'alluvione 2010 ma che erano già attivi.

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo		



Documentazione fotografica




Veduta d'insieme del fenomeno catalogato.

CODICE PAI proposto: **0260061300**

Località B.go Castagnè.

Pericolosità proposta: **P2**



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 63/70

Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061300		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go Castagnè	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.**Data INCERTA Evento Principale:** / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento PAI 2013

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	lento	spessore < 2 m


Note Dissesto/ Descrizione

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo		

CODICE PAI proposto: **0260061400**

Località B.go Antiga.

Pericolosità proposta: **P2**



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061400	1421	Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	B.go Antiga	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione

Segnalazione dei Servizi Forestali in ambito di aggiornamento PAI 2103. Il dissesto era tra le segnalazioni alluvione 2010. In occasione del sopralluogo del 11/12/13 è stato concordato con il Comune e la Provincia l'inserimento nel PAI. Il fenomeno ha interessato un'area coltivata a vigneto ed ha minacciato le abitazioni sovrastanti su cui si è successivamente intervenuto con la realizzazione di una berlinese e drenaggi.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslato	rapido	spessore < 2 m

Note Dissesto/ Descrizione

Evento di scivolamento di terra evoluto poi in colata.

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo		

Documentazione fotografica




Veduta d'insieme del fenomeno catalogato.



CODICE PAI proposto: **0260061500/0260061500M**
 Pericolosità proposta: **P2/P1**

Località Distilleria Da Ponte.



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061500		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Felletto	Distilleria Da Ponte	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
 / / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
 Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento PAI 2103. Sopralluogo congiunto del 11-12-13.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	lento	spessore < 2 m

Note Dissesto/ Descrizione
 Si tratta di un movimento abbastanza superficiale che potrebbe arretrare interessando il cortile di un'abitazione.

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Terreno agricolo		



Documentazione fotografica




Veduta d'insieme del fenomeno catalogato.



CODICE PAI proposto: **0260061600, 0260061600M**
 Pericolosità proposta: **P4/P3**

Località Via Molena.



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061600		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Felleto	Via Molena	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 10/04/2013 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
 / / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 1

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione della Provincia in sede di aggiornamento PAI 2013. Sopralluogo congiunto con Comune e Provincia del 11-12-13. Presenza di un blocco di notevoli dimensioni che presenta una frattura di distacco.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Crollo/Ribaltamento	estremamente rapido	diametro blocchi > 2 m

Note Dissesto/ Descrizione

L'evento di crollo ha interessato la base della parete ma esiste un masso di diversi metri cubi che presenta un inizio di distacco che al momento del sopralluogo è monitorato dal privato tramite misura di due picchetti di riferimento. Successivamente, in data 28/01/2014 si è avuto il distacco del masso. Evacuazione di due abitazioni a valle per presenza di blocchi instabili, messa in sicurezza con disaggio di porzioni di costone roccioso pericolanti, successiva sistemazione da parte dei privati.

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
n.d.		

Documentazione fotografica




Evento 2014.



Località Via San Michele e Località C. Pasin.

CODICE PAI proposto: **0260061700**
 CODICE PAI proposto: **0260061800**
 CODICE PAI proposto: **0260061900**

Pericolosità proposta: **P3**
 Pericolosità proposta: **P1**
 Pericolosità proposta: **P2**



Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061700		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Felleto	Via San Michele	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: 01/11/2010 ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
 / / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione della Provincia in sede di aggiornamento PAI 2013. Sopralluogo congiunto con il Comune e Provincia in data 11-12-13. Sono stati effettuati lavori di sistemazione della strada provinciale.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslativo	lento	spessore 2 - 15 m

Note Dissesto/ Descrizione

**DANNI**

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
Strade Terreno agricolo		

Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061800		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	C. Pasin	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento PAI 2013.

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslato		

Note Dissesto/ Descrizione

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
n.d.		

Scheda di rilevamento segnalazione eventi franosi

ID FRANA (I.F.F.I.)	Codice OPCM	Ente / Soggetto Segnalatore	Enti presenti sopralluogo	Data sopralluogo
0260061900		Comune	Comune. Ufficio Tecnico Provincia. Difesa del Suolo Regione. Difesa del Suolo	11/12/2013
Provincia	Comune	Località	Coord. WGS84	
Treviso	San Pietro di Feletto	C. Pasin	n.d.	

Data CERTA Evento Principale: ore: n.d.

Data INCERTA Evento Principale: / / MINIMO
/ / MASSIMO

Numero Riattivazioni: 0

Note Generali/ Descrizione
Segnalazione del Comune in sede di aggiornamento PAI 2013

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

Tipo di movimento	Velocità stimata	Stima Profondità scivolamento/ Diametro blocchi
Scivolamento rotazionale/traslato	lento	spessore 2 - 15 m

Note Dissesto/ Descrizione

DANNI

Tipologia di danno	Danno a Corso d'Acqua	Nome Corso d'Acqua
n.d.		